

Convenzione quadro

Tra le parti

La **Fondazione Bruno Kessler** (di seguito anche **FBK** o **Fondazione**), con sede in Trento, via S. Croce, n. 77 – cf e p.iva 02003000227, in persona dell'ing. Andrea Simoni, nato a Tione di Trento (TN) il giorno 10 dicembre 1963, Segretario generale della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal notaio dott. Paolo Piccoli di Trento in data 1 settembre 2009, rep. N. 34736/12013 registrata a Trento il giorno 2 settembre 2009 al n. 2728, S. 1T

e

L'istituto _____ (di seguito anche **Istituto**), _____

Premesso che

- La Fondazione Bruno Kessler assume l'apertura al territorio come parte integrante della propria missione e in tale ambito riconosce come proprio l'impegno a contribuire a motivare le scelte vocazionali dei giovani, limitare il consumo passivo e alienante della tecnologia ed aumentare la consapevolezza sull'impiego delle tecnologie stesse nel ventaglio delle attività professionali, anche attraverso la collaborazione con il mondo della scuola;
- A tal fine, la Fondazione Bruno Kessler, con il titolo "la ricerca come mestiere - la tecnologia nei mestieri", ha declinato un progetto con il quale strutturare e dare continuità alle molteplici esperienze pregresse, di occasioni e di percorsi di avvicinamento alla ricerca, ai suoi problemi e metodi, alle persone che la ricerca la fanno e vivono quotidianamente;
- Il progetto riconosce nella ricerca il senso della sfida, sia individuale che collettiva, e ne esalta le caratteristiche che - qualificandola - possono farne l'avventura di una vita: il confronto con la comunità dei pari, la dimensione internazionale, le abilità che ne rendono possibile l'elaborazione e la trasmissione; i modi, infine, attraverso i quali i risultati della ricerca si confrontano ed eventualmente si affermano nella più vasta arena sociale;
- La Fondazione Bruno Kessler e l'Istituto condividono le ragioni e le modalità declinate nel progetto "La ricerca come mestiere - la tecnologia nei mestieri" e perciò intendono dare struttura e continuità alla collaborazione a favore dei giovani studenti, attivando annualmente dei progetti condivisi, aventi finalità di esporre gli studenti al rigore della metodologia scientifica, agevolare una conoscenza dinamica ed attiva delle tecnologie e stimolare la passione per la scoperta e l'innovazione, attraverso l'esercizio della partecipazione e la condivisione di idee e soluzioni.

***dichiarando detta premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue***

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è una collaborazione tra le Parti, finalizzata alla realizzazione di progetti condivisi, nell'ambito delle aree di ricerca della Fondazione Bruno Kessler.

I progetti condivisi saranno oggetto di una programmazione annuale tra le parti e potranno comprendere, in via non esaustiva, strumenti quali: laboratori didattico - sperimentali, visite guidate alle sedi della Fondazione Bruno Kessler, conversazioni studenti-ricercatori su temi specifici, presentazioni di demo di ricerca relative alle applicazioni tecnologiche in ambito lavorativo, periodi di stage da tenersi in Fondazione per gli studenti più motivati.

I progetti condivisi potranno prevedere il coinvolgimento di enti pubblici e privati con i quali la Fondazione Bruno Kessler collabora.

I progetti condivisi saranno formalizzati tramite Protocolli attuativi della presente convenzione.

Articolo 2 – Stage

Lo stage, attivabile su richiesta dell'Istituto, sarà formalizzato, per ciascun stagista inserito in FBK, tramite sigla di apposito protocollo attuativo tra FBK e l'Istituto, contenente gli obiettivi formativi ed i vari dati così come previsti dalla normativa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Nel ruolo di soggetto ospitante, FBK si impegna, in caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Nel ruolo di soggetto promotore, l'Istituto si impegna a:

- svolgere tutti gli adempimenti connessi all'attività di stage previste a carico soggetto promotore ai sensi del D.M. 142/98 e ss.mm. - Regolamento attuativo della legge 196/97 relativo a "Tirocini formativi e di orientamento", tra i quali e in via non esaustiva, segnalare l'inizio tirocinio alle autorità competenti, garantire la copertura assicurativa e la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti, garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;
- far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia del Protocollo relativo a ciascun progetto formativo e di orientamento.

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Articolo 3 - Impegni delle parti

Ciascuna Parte realizzerà le attività oggetto della presente collaborazione e sosterrà le spese a proprio carico per lo svolgimento della stessa, compatibilmente con le risorse e i mezzi a disposizione.

In particolare, la Fondazione Bruno Kessler si impegna a:

- mettere a disposizione personale, scelto fra i ricercatori, da impiegare nelle attività previste per la realizzazione dei progetti;
- sostenere eventuali costi concordati nel progetto condiviso, quali a titolo esemplificativo gadget, coffee break, etc.;
- coordinare eventuali tirocini nel ruolo di soggetto ospitante;
- garantire l'accesso gratuito alla mensa per gli studenti tirocinanti, se non diversamente finanziato.

L'Istituto si impegna a:

- mettere a disposizione personale, scelto fra i docenti e gli assistenti di laboratorio, da impiegare nelle attività previste per la realizzazione dei progetti;
- gestire, secondo la legislazione vigente e il proprio regolamento interno, le pratiche per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e consenso all'uscita da scuola e alla partecipazione ad attività didattiche esterne;
- garantire la copertura assicurativa e la responsabilità civile verso terzi, e i relativi oneri economici, per la partecipazione degli studenti alle attività oggetto della presente convenzione, sia presso le sedi della Fondazione Bruno Kessler, sia presso le sedi di enti con i quali la Fondazione Bruno Kessler collabora, sia durante i trasferimenti da e verso la fondazione e/o gli enti stessi;

[Digitare il testo]

- coprire le spese di trasporto relative al trasferimento degli studenti da e verso le sedi della Fondazione Bruno Kessler;
- ospitare i ricercatori e/o il coordinatore della Fondazione Bruno Kessler qualora si dovessero recare presso le strutture dell'Istituto per svolgere attività connesse alla collaborazione oggetto del presente contratto, anche tramite l'eventuale corresponsione del pasto;

Le parti concordano inoltre di svolgere congiuntamente le seguenti attività:

- concordare annualmente i progetti condivisi, ovvero descrizione, temi, modalità, risorse e durata delle attività;
- predisporre i progetti formativi relativi agli stage;
- elaborare e coprire le spese di eventuale materiale didattico, di documentazione e di promozione degli eventi che si ritenesse opportuno realizzare in accordo tra le parti.

Articolo 4 - Aspetti organizzativi

Coordinatori

Per FBK: Micaela Vettori

Per l'Istituto _____:

Eventuali sostituzioni dei coordinatori di una Parte dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra Parte.

Ai coordinatori è demandato il compito di curare la collaborazione oggetto del presente accordo e gestirne l'organizzazione.

Responsabili scientifici

Ai responsabili scientifici, definiti per ogni progetto, compete di definire ogni anno in dettaglio i progetti specifici, intesi come descrizione, temi, modalità, risorse e durata delle attività

Ognuna delle Parti metterà a disposizione del proprio personale i mezzi necessari a realizzare l'attività. Le Parti garantiranno al gruppo di lavoro, con obbligo di riservatezza, la disponibilità delle informazioni di cui hanno la proprietà, necessarie alla realizzazione della collaborazione di cui all'art. 1. del presente accordo.

Articolo 5 – Durata e recesso

Le Parti concordano che il presente contratto ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato su accordo scritto delle parti.

Articolo 6 - Pubblicazioni

Nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, una Parte dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra Parte e richiederne l'assenso per iscritto, senza il quale non potrà procedere alla pubblicazione o divulgazione. In tal caso dovrà comunque essere esplicitamente dichiarato che il materiale in questione è stato elaborato nell'ambito del presente accordo.

Articolo 7 - Accesso ai locali

La Fondazione Bruno Kessler consentirà l'accesso ai propri locali al personale e agli studenti dell'Istituto operanti nel quadro della presente convenzione. Sarà altresì permesso al personale di FBK, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'accesso ai locali dell'Istituto. In ambedue i casi valgono norme e regolamenti della Parte ospitante.

Articolo 8 - Responsabilità

Ai sensi del precedente articolo 2 comma 3, con la stipula del presente accordo, l'Istituto dichiara espressamente di mantenere la Fondazione Bruno Kessler integralmente mallezata ed indenne da ogni responsabilità per danni, alle persone o alle cose, causati o subiti dai partecipanti agli eventi di cui all'art. 1 (compresi gli accompagnatori), nonché da ogni perdita, danno diretto od indiretto, costo o spesa di qualsivoglia natura che la

[Digitare il testo]

Fondazione Bruno Kessler possa subire a causa di una qualsiasi attività svolta dagli studenti o dai loro accompagnatori nelle sedi della fondazione stessa.

Articolo 9 – Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti autorizzati

Articolo 10 - Spese contrattuali

Il presente accordo è soggetto a bollo e registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 642/72.

Articolo 11 - Foro competente

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di legge. Per qualsiasi controversia, non risolvibile in via amichevole, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Trento, _____

Fondazione Bruno Kessler

Il Segretario Generale
Ing. Andrea Simoni

L'Istituto

La/Il Dirigente

